



COMUNE DI MESOLA


PROVINCIA DI FERRARA

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

Adottato con del. di C.C. n° 59 del 31/07/2006
Approvato con del. di C.C. n° del

RICOGNIZIONE DEI VINCOLI PAESAGGISTICI

di cui all'art. 142 comma 1, lettera c, del DLgs 42/04



SINDACO

Avv. Lorenzo Marchesini

**Responsabile del Procedimento
Dirigente del Settore Tecnico**

Arch. Fabio Zanardi

**Assessore
all'Urbanistica**

Guglielmo Uccellatori

GRUPPO DI LAVORO

Urbanista e coordinatore

Arch. Ottavio Da Ros

Agronomo

Dott. Agr. Carlo Fiorenza

Geologo

Dott. Geol. Thomas Veronese

Collaboratori

Arch. Manlio Carli
Dott. Sc. Amb. Marco Cesari
Geom. Stefano Da Ros

1. INTRODUZIONE	2
2. TUTELA DEL PAESAGGIO E VINCOLI	3
2.1 I beni paesaggistici vincolati.....	3
2.2 Corsi d'acqua rilevanti a fini paesaggistici	10
3. VINCOLI MONUMENTALI	20

1. INTRODUZIONE

La Ricognizione dei vincoli paesaggistici (di cui all'art. 46 della L.R. 31/02) è stata redatta dopo un'attenta analisi delle normative vigenti in materia vincolistica, integrate con un'indagine presso gli Enti competenti inerente la verifica del regime vincolistico insistente sui beni e sui canali che presentavano situazioni di particolare incertezza legata alla tipologia di vincolo esistente.

2. TUTELA DEL PAESAGGIO E VINCOLI

2.1 I beni paesaggistici vincolati

Sulla base della Parte Terza, Titolo I°, del D. Lgs 42/2004 i beni sottoposti a vincolo paesaggistico sono:

- a) gli immobili e le aree indicati all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
- b) le aree indicate all'articolo 142;
- c) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

L'art. 142 dispone al comma 1:

“1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

...

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

...

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

...

m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.

In riferimento alla lettera a) nel territorio del Comune di Mesola sono state individuate le seguenti aree interessate da specifiche disposizioni ed in particolare:

- Dune Fossili di Massenzatica “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona posta nei Comuni di Mesola e Codigoro, G.U. n. 257 del 04/10/1973” da D.M. 27/08/1973.
- Bosco della Mesola Vincolo paesistico ai sensi della L. 1497/39 e vincolo ambientale da L. 341/85 abrogata con D.Lgs 490/99.
- Vincolo paesistico del Gran Bosco della Mesola, del Centro antico di Mesola, del Viale delle Biverare e dei Boschetti Dossone e Colucci, dei Boschetti Gradizzo e Santa Giustina, della Foresta Panfilia e della Torre dell'Abate, della Pineta Motte del Fondo ai sensi della L. 1947/39, R.D. 1357/40, riunione della Commissione Provinciale per la tutela delle Bellezze Naturali di Ferrara del 02/03/1976).

In riferimento alla lettera b) nel territorio del Comune di Mesola sono state individuati i seguenti beni vincolati:

- Le riserve naturali protette: Dune Fossili di Massenzatica “Riserva Naturale Orientata da Delibera C.R. n. 229 del 31/01/1996”, Bosco della Mesola “Riserva Naturale di Stato D.M. 13/07/1977.
- Le aree coperte da boschi: sono state prese in considerazione le aree individuate nel Quadro Conoscitivo della Variante al PTCP sui corridoi ecologici.
- I corsi d'acqua rilevanti ai fini paesaggistici.

Per quanto riguarda le aree coperte da boschi si è fatto riferimento alla Quadro Conoscitivo e all'art. 10 della variante al PTCP sui corridoi ecologici.

Nelle tavole di Piano (06.01) sono riportate le aree boscate come indicate nel PTCP. Per tali aree il PTCP prevede:

ART. 10

Il sistema forestale e boschivo

1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi ed in ogni caso i terreni corrispondenti alle voci:
a. formazioni boschive del piano basale o submontano;

b. formazioni di conifere adulte;
c. rimboschimenti recenti;
d. castagneti da frutto;
e. formazioni boschive con dominanza del faggio;
f. boschi misti governati a ceduo, della legenda delle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano.

2. Relativamente ai terreni di cui al primo comma valgono gli indirizzi di cui al successivo terzo comma, le direttive di cui ai successivi commi quarto, quinto, sesto, settimo e undicesimo e le prescrizioni di cui ai successivi commi ottavo, nono, nono bis, nono ter, decimo, decimo bis e decimo ter.

3. Gli strumenti di pianificazione conferiscono al sistema forestale e boschivo finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione turistico-ricreativa e produttiva. Tali strumenti dovranno definire direttive e normative, differenziate in funzione delle diverse formazioni boschive di cui al comma uno, atte ad impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie autoctone esistenti. Inoltre gli strumenti di pianificazione possono prevedere l'aumento delle aree forestali e boschive, anche per accrescere l'assorbimento della CO₂ al fine di rispettare gli obiettivi regionali e provinciali in attuazione degli obiettivi di Kyoto. In ogni caso l'espansione naturale del bosco rientra in questi obiettivi e la sua parziale o totale eliminazione andrà compensata secondo quanto previsto al comma 10 ter.

4. Le Province, in collaborazione con i Comuni e le Comunità montane interessate, provvedono, anche in relazione agli elaborati di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, e con l'osservanza delle specifiche direttive fornite dalla Regione, a perimetrare sulle sezioni in scala 1:10.000 della carta tecnica regionale i terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo. Per la definizione delle predette perimetrazioni valgono le norme di legge regionali relative alla formazione degli strumenti di pianificazione di competenza delle Province. Dalla data di entrata in vigore, tali perimetrazioni fanno fede dell'esatta delimitazione dei terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Le perimetrazioni sono periodicamente aggiornate con le modalità sopra indicate assicurandone la pubblica visione a cura delle Province e delle Comunità Montane.

5. In relazione al piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, la Regione provvede all'aggiornamento delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, tenendo in particolare considerazione la necessità di migliorare le modalità di utilizzazione dei boschi cedui e d'alto fusto, anche al fine di assicurare una più efficace protezione del suolo nelle pendici scoscese ed instabili.

6. In sede di redazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, deve esservi inclusa una specifica sezione relativa alla programmazione forestale, con l'osservanza e a specificazione del piano e delle prescrizioni di cui al quinto comma del presente articolo.

7. Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è

consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;

c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

8. La gestione dei terreni di cui al comma 1 persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammessi esclusivamente:

a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;

a bis. gli interventi di cui ai successivi commi 9 e 9 bis;

b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dalla pianificazione comunale;

c. le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;

d. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;

e. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

9. Nelle formazioni forestali e boschive come individuate dagli strumenti di pianificazione provinciale ai sensi del comma 1 del presente articolo, è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. Gli strumenti di pianificazione comunale, provinciale e regionale possono delimitare zone in cui, per la qualità forestale e ambientale o per la fragilità territoriale, sono esclusi gli interventi di cui sopra.

9 bis. La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 9 per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la

necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la valutazione di impatto ambientale.

9 ter. Anche nei casi di cui al comma 9 bis dovrà essere assicurato il rispetto degli eventuali criteri localizzativi e dimensionali fissati dalle Province all'interno dei P.T.C.P., al fine di evitare che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.

10. Gli interventi di cui ai commi 8, 9 e 9 bis devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:

- rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;*
- essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;*
- essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, le aree umide, i margini boschivi.*

Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale di cui al comma 8 non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati. I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 9 e 9bis, devono altresì essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento.

10bis. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva ai sensi dei commi 9 e 9bis, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi.

10ter. Le Province nell'ambito dei P.T.C.P. individuano gli ambiti territoriali idonei alla realizzazione dei rimboschimenti compensativi di cui al comma precedente secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, che dovranno ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stato autorizzato l'intervento di trasformazione.

11. Nei boschi ricadenti nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, devono essere osservate le seguenti direttive:
a. nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo

trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;

b. nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal vigente piano forestale della Regione Emilia-Romagna e dal comma 6 del presente articolo.

In riferimento alla lettera m) nel territorio del Comune di Mesola sono state individuate le aree corrispondenti ai vincoli del PTCP (art. 21).

ART. 21

Zone ed elementi di interesse storico-archeologico

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei beni di interesse storico-archeologico, comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi delle leggi nazionali o regionali, ovvero di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di Enti Locali, sia delle presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste, sia delle presenze archeologiche che hanno condizionato continuativamente la morfologia insediativa.

2. Le tavole contrassegnate con il numero 5 del presente Piano delimitano le zone e gli elementi di cui al primo comma, indicandone la appartenenza alle seguenti categorie:

a complessi archeologici, cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture;

b1 aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, cioè aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica;

b2 aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti; aree di rispetto od integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico.

3. Le zone e gli elementi di cui al precedente secondo comma possono essere inclusi in parchi regionali o provinciali o comunali, volti alla tutela e valorizzazione sia dei singoli beni archeologici che del relativo sistema di relazioni, nonché di altri valori eventualmente presenti, ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni e valori.

4. Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione delle zone ed elementi di cui al precedente secondo comma, nonché gli interventi funzionali allo studio, alla osservazione,

alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, sono definiti da progetti pubblici di contenuto esecutivo in attuazione del Sistema eco museale provinciale, formati dagli Enti competenti per territorio anche nell'ambito di Progetti di Valorizzazione Territoriale, previa consultazione con la Soprintendenza Archeologica competente ed avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna.

5. I progetti di cui al comma precedente possono motivatamente, a seguito di adeguate e documentate ricerche, proporre varianti la delimitazione delle zone e degli elementi appartenenti alle categorie di cui al presente articolo, sia nel senso di includere tra le zone e gli elementi di cui alla lettera a. zone ed elementi indicati nel presente Piano come appartenenti alle categorie di cui alle lettere b., sia nel senso di riconoscere che zone ed elementi egualmente indicati nel presente Piano come appartenenti alle lettere b., in tutto od in parte non possiedono le caratteristiche motivanti tale appartenenza e non sono, conseguentemente, da assoggettare alle relative disposizioni.

6. Fino alla approvazione dei progetti di cui al precedente quarto comma, nelle zone ed elementi compresi nella categoria a. del secondo comma sono ammesse esclusivamente le attività di studio, ricerca, scavo, restauro inerenti i beni archeologici, nonché gli interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli Enti ed Istituti scientifici autorizzati. .

7. Nella stessa condizione di cui al precedente sesto comma, per le zone ed elementi compresi nella categoria di cui alla lettera b1. del secondo comma del presente articolo, oltre alle attività e trasformazioni ora indicate, e ferme restando comunque eventuali disposizioni più restrittive puntualmente indicate dalla competente Soprintendenza Archeologica, sono ammissibili solamente:

a. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, fermo restando che ogni scavo od aratura dei terreni a profondità superiore a cm. 50 deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza archeologica;

b. gli interventi sui manufatti edilizi esistenti, ivi incluse le opere pubbliche di difesa del suolo, di bonifica e di irrigazione, fermo restando che, ove e fino a quando gli strumenti di pianificazione comunale non abbiano definito gli interventi ammissibili sulle singole unità edilizie esistenti in conformità all'art.36 e/o al dodicesimo comma dell'art.40 della L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e successive modificazioni ed integrazioni, sono consentiti unicamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e di restauro e risanamento conservativo.

8. Fatta salva diversa disposizione derivante dalla approvazione dei progetti di cui al precedente quarto comma, nelle zone e negli elementi appartenenti alla categoria di cui alla lettera b2. del secondo comma di questo articolo possono essere attuate le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali, fermo restando che ogni intervento di occupazione permanente del suolo è subordinato alla esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica, rivolti ad accertare la esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o potenziale valorizzazione e/o fruizione del bene tutelato.

L'esclusione dei centri abitati come previsto dal D. Lgs. 42/08 è stata effettuata individuando le perimetrazioni delle zone A e B derivanti dalla cartografia comunale del Piano di

Fabbricazione del 1977, in quanto il Piano Regolatore comunale è stato approvato dopo la data indicata dall'art. 142, comma 2 lettera a del Dlgs 42/04.

2.2 Corsi d'acqua rilevanti a fini paesaggistici

Il DPR n. 616 del 24 luglio 1977 sottopone a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 1497/39, "i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con RD 11 dicembre 1933, n.1775 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"(art. 82, comma quinto lettera c).

Successivamente il Testo Unico in materia di beni culturali e ambientali (TU n.490/99, art. 146), riconferma il vincolo paesaggistico riferito all'elenco del regio decreto del 1933, lasciando però facoltà alle Regioni di redigere l'elenco dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua considerati irrilevanti in tutto o in parte a fini paesaggistici e lasciando al Ministero la possibilità di confermare o meno la loro rilevanza.


Nel 2000 la Regione Emilia-Romagna emana un documento per fornire criteri oggettivi ai Comuni, enti locali competenti per la definizione dell'elenco, da utilizzare per l'individuazione dei corsi d'acqua o parte di essi irrilevanti ai fini paesaggistici. Sulla base di questi criteri i Comuni hanno presentato la documentazione alle Province e alle Regioni. Quest'ultima ha provveduto con delibera della G.R. n. 2531 del 29 dicembre del 2000 ad approvare l'elenco dei corsi d'acqua considerati irrilevanti a fini paesaggistici come da allegato A alla delibera. Per i corsi d'acqua dell'elenco localizzati in Provincia di Ferrara il Ministero non ha presentato nessun tipo di osservazioni.

Le fonti utilizzate per la ricognizione dei vincoli paesaggistici sono state:

- l'elenco delle acque pubbliche allegato al RD 11 dicembre 1933, n.1775;
- la proposta di ricognizione dei vincoli fornita dalla Provincia sia nella versione cartografica che in forma tabellare con annotazioni e interpretazioni dei riferimenti normativi;
- La cartografia storica del 1893 IGM;
- gli allegati A e B alla delibera della G.R. n. 2531 del 29 dicembre del 2000 per il riconoscimento dei tratti da considerare irrilevanti successivamente all'emanazione della delibera.

La cartografia presentata individua le fasce di 150 m dei tratti dei corsi d'acqua che si ritiene siano vincolati (tratti riportati nelle Tavole 06.01 del Piano Strutturale Comunale).

Si riportano di seguito gli stralci della cartografia storica su cui è stata effettuata la ricognizione.



IGM 1893.



Carta del Baruffali 1758.

	DENOMINAZIONE	CASO	FOCE o sbocco	COMUNI toccati od attraversati	ANNOTAZIONI
64	Po di Goro.	A	Adriatico.	Berra, Mesola.	Vincolato ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c, del D.lgs 42/04 (canale "rilevante" ai fini paesaggistici = soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/04).
84	Canale della Falce (<i>Collettore Falce</i>).	A - A ²	Adriatico.	<u>(Mesola)</u> , Codigoro .	Vincolato ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c, del D.lgs 42/04 (canale "rilevante" ai fini paesaggistici = soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/04).
85	Scolo Balanzetta (<i>Allacciamento Balanzetta</i>).	A	Canale della....	Mesola, Codigoro ..	Vincolato ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c, del D.lgs 42/04 (canale "rilevante" ai fini paesaggistici = soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/04).
86	Canale Pescarina.	A	Adriatico (Sacca di Goro).	Mesola.	Vincolato ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c, del D.lgs 42/04 (canale "rilevante" ai fini paesaggistici = soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/04).
87	Canale Bentivoglio (1° tronco) dalla Torre del l'Abate al canale Malea	A	Canale Malea.	Mesola, Codigoro .	Vincolato ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c, del D.lgs 42/04 (canale "rilevante" ai fini paesaggistici = soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/04).
88	Canale Bentivoglio (2° tratto) dal Canale Goro al Bella.	A	Canale Bella.	(Ariano) Mesola , Berra, Codigoro .	Vincolato ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c, del D.lgs 42/04 (canale "irrilevante" ai fini paesaggistici = non soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/04).
91	Canale Seminiato.	B - B ²	Canale Bentivoglio.	(Ariano) Mesola , Jolanda di Savoia, Copparo , Codigoro .	Non vincolato ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c, del D.lgs 42/04 (canale "rilevante" ai fini paesaggistici = soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/04).
102	Canale Goro (<i>Re dei Fossi</i>).	A ¹	Collettore Acque Alte.	(Ariano) Mesola , <u>(Codigoro)</u> , <u>(Jolanda di Savoia)</u> .	Vincolato ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c, del D.lgs 42/04 (canale "rilevante" ai fini paesaggistici = soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/04).

LEGENDA:

- A Il corso è interamente vincolato mantiene l'originale tracciato e medesima denominazione.
- B Il corso è interamente svincolato mantiene l'originale tracciato e medesima denominazione.
- A¹ - B¹ Il corso mantiene l'originale tracciato, la denominazione è mutata.
- A² - B² Il corso non segue l'originale tracciato, medesima denominazione.
- B³ I corso in confine è svincolato solo da un lato.
- A⁴ - B⁴ I corso ha mutato denominazione (o ha assunto più denominazioni) e non segue l'originale tracciato. La nuova traccia ha assunto l'aggiornata denominazione.

59 – Canal Bianco

Si tratta di uno dei più importanti collettori dell'intero territorio ferrarese, in quanto consente lo scolo diretto a mare delle acque raccolte nei comprensori delle Terre Vecchie ad ovest della città capoluogo, oltre che raccogliere parte di quelle derivanti dalle zone di più antico insediamento ad est della città, collocate nelle zone alte rivierasche al corso moderno del Po. E' stato il primo collettore di tal genere ed importanza, realizzato nel territorio ferrarese, già a partire dal Rinascimento per la parte interessante il Polesine di Casaglia e la città di Ferrara, mentre il tratto mesolano è ascrivibile alle sistemazioni idrauliche dal XVIII al XX secolo.

Il corso d'acqua non risulta modificato nel suo tracciato, per la parte di Mesola da Ariano sino al confine con il Comune di Goro, fatta eccezione per un piccolissimo tratto prima dell'ingresso nel comune di Goro stesso, per il quale non vi è certezza della corrispondenza con il tracciato tutelato nel 1933 a causa delle modificazioni indotte dalla bonifica integrale delle Valli di Goro e Gorino.

Il tracciato è incassato, rispetto al piano di campagna, fino all'abitato di Mesola dove assume una conformazione leggermente arginata, conformazione che si accentua procedendo verso est sino a diventare decisamente pensile ed arginato nel tratto terminale ad est del Boscone della Mesola.

Per storia ed importanza, il Bianco è quindi una delle maggiori strutture su cui poggia il popolamento del territorio e, di conseguenza, buona parte della sua figura paesaggistica storica.

Pertanto si conferma il livello di tutela proposto dal T.U. , con la sola esclusione proposta per i brevissimi tratti oggi inglobati nelle espansioni dei centri abitati di Ariano Ferrarese e di Mesola, realizzate dopo la definizione del perimetro di centro edificato a suo tempo approvato ai sensi della L.R. 47/1978.

64 – Po di Goro

E' il ramo più meridionale del Delta moderno del Po, confine tra le Regioni Veneto ed Emilia-Romagna e, nel nostro caso, tra Comune di Mesola e Comune di Ariano nel Polesine.

L'intero corso segue lo stesso tracciato individuato nel T.U. e quindi la fascia di tutela è la stessa a suo tempo individuata, con la sola probabile lieve modifica (in aumento) determinata dall'ingrossamento dell'argine maestro effettuata in tempi diversi, dopo gli eventi di piena del 1951 e del 1966.

Tutto il tratto del fiume è pensile ed arginato e risulta sostanzialmente indifferente alla costruzione della forma paesistica del territorio interessato, non esistendo di fatto più alcun rapporto diretto tra il fiume e le strutture urbane (o rurali) ad esso addossate.

Il fenomeno della separazione tra "borghi di ripa" e fiume che ne ha originato e condizionato la forma urbana, è comune in tutto il tratto ferrarese del Po (come del Panaro e del Po di Primaro oggi fiume Reno) a causa della fortissima barriera creata dagli argini continui di difesa; ne consegue che la valutazione paesaggistica in questi casi dovrà essere improntata più alla lettura della immagine fisica del fiume arginato sul paesaggio che non rispetto alla struttura urbana o alla organizzazione del paesaggio rurale, ferma restando invece l'importanza delle aree fluviali interne agli argini maestri, oggi parte costitutiva della zona SIC-ZPS "Fiume Po".

Va rilevata, ai fini della valutazione paesaggistica, l'importanza delle aree giacenti tra il Po di Goro ed il Canal Bianco che, in alcuni tratti, sono talmente prossimi da sovrapporre le rispettive aree di tutela; tali zone costituiscono le componenti principali del corridoio ambientale di importanza provinciale "Canal Bianco" e presentano una figura paesaggistica di estremo interesse anche ai fini di testimonianza delle strutture agrarie originali nell'area più orientale del Po.

Si conferma senza proposte di modifiche il livello di tutela posto dal T.U.

84 – Canale della Falce (oggi Collettore Falce).

Originariamente il Canale della Falce raccoglieva le acque nel comprensorio a sud della Gigliola (Bosco Mesola), nelle aree tra i dossi della Giralda (o della via Corriera) ed il Boscone della Mesola, convogliandole a mare attraverso la Valle Falce ed il comparto orientale di Valle Porticino.

Di fatto, con la realizzazione dell'idrovora della Balanzetta e con la bonifica integrale della Giralda e della parte alta della Falce, l'assetto idraulico della zona è stato completamente trasformato. L'attuale Collettore Falce (ricadente per intero nel Comune di Codigoro)

organizza le acque della Valle omonima bonificata, da Balanzetta verso sud, e non può in alcun modo essere assimilato al Canale Falce di cui al T.U., collocato per intero a nord della Balanzetta.

Non sono rinvenibili sul territorio tracce di alcun genere del Canale Falce, anche se l'attuale Emissario Brasavola ne ripercorre l'itinerario, però in posizione leggermente più orientale, al confine del Boscone, e con funzioni di scolo decisamente diverse quanto ad organizzazione del bacino e, quindi, della forma del territorio.

Si propone pertanto la cancellazione della zona di tutela, in quanto non più riferibile in alcun modo a parti del territorio identificabili.

85 – Scolo Balanzetta (oggi Allacciamento Balanzetta).

Il canale in questione interessa per un piccolissimo tratto (a ridosso della Strada Corriera) il Comune di Mesola, dopo il quale si ritorna in comune di Codigoro. Il tratto terminale è databile al momento della costruzione dell'Idrovora della Balanzetta ed al riordino idraulico della parte alta di Valle Falce.

E' probabile che il tracciato attuale in Comune di Mesola coincida con un gomito del precedente Canale di Montata della Vallona, oggi in parte Scolo Corriera, non classificato dal T.U.

Si conferma comunque l'area di tutela per il lato nord del canale, evidenziando la necessità di coordinamento e verifica con il Comune di Codigoro.

86 – Canale Pescara

E' l'unico corso d'acqua indicato nel T.U. che faccia parte dell'ambito storico del "Barco Estense della Mesola".

Si colloca nella parte meridionale dell'area organizzata dagli Este attorno alla Delizia della Mesola, concorrendo a scolare le acque della parte più depressa del comprensorio medesimo verso il punto in cui sorge la chiavica dell'Abate, opera residua del tentativo di bonificazione attuato dagli Este stessi.

La parte terminale del corso d'acqua così come indicato nel T.U. pare non coincidere con quella che, all'epoca del provvedimento, era indicata nella cartografia IGM; comunque, ad oggi, il tracciato dopo Torre dell'Abate non è rintracciabile ed in larghi tratti risulta tombato. Tuttavia, proprio per l'importanza che il Pescara riveste nell'ambito del sito storico della Mesola, parte integrante del sito UNESCO "Ferrara città del Rinascimento ed il suo Delta del Po", si propone il mantenimento della tutela paesistica per l'intero tratto indicato dal T.U. Il tratto parzialmente scomparso può essere oggetto di interventi di riqualificazione ambientale e di ricostruzione della figura del paesaggio ed indicato all'Ente Parco quale possibile Progetto di Intervento Particolareggiato da programmare tra le iniziative del parco medesimo.

87 – Canale Bentivoglio.

Il collettore parte da Berra e raccoglie le acque delle aree sotto il Po, regimate prima della grande bonifica degli acquitrini della Grande Bonificazione.

Per larga parte del tratto in territorio Mesolano si affianca al Canal Bianco, contribuendo a segnare nello stesso modo il territorio e la sua forma.

Unico scostamento rilevato tra la situazione attuale e quella iscritta negli elenchi del T.U., riguarda il tratto terminale, ad est dell'abitato di Mesola e della variante alla "Romea" (per il nuovo ponte) fino allo sbocco nello Scolo Mura. Scostamento tuttavia ininfluenza sulla qualità paesistica del corso d'acqua e sulla sua funzione nel territorio.

Si propone il mantenimento della tutela su tutto il corso, compreso il tratto terminale, fatta eccezione per le parti ricadenti nel territorio urbanizzato di Mesola. La fascia di tutela nel tratto dall'incrocio con il canale Re dei Fossi e fino al primo punto di avvicinamento con il Canal Bianco ed est di Ariano, riguarda solo la sponda in sinistra idraulica, essendo quella destra in territorio del Comune di Codigoro, con il quale la tutela va coordinata.

91 – Canale Seminiato.

E' uno dei corsi d'acqua realizzati con la Grande Bonificazione della zona di Jolanda di Savoia. Non presenta elementi di interesse alcuno e non concorre in misura significativa alla

forma del paesaggio, caratterizzato invece dalla grande conca bonificata e dalla presenza costante di risaie e zone d'acqua.

L'andamento taglia il sistema dunoso di Massenzatica (nella parte più a nord, verso il Po) ed è quindi per molti versi elemento incongruo con l'assetto strutturale di quella parte di territorio.

Si conferma la esclusione dalla tutela già deliberata dalla Regione e concordata con i Comuni di Jolanda, Copparo e Codigoro.

102 – Canale Goro (oggi Re dei Fossi).

Canale costituisce un elemento tra i più significativi in assoluto del territorio orientale della Provincia.

Esso infatti ricalca fedelmente il tracciato dell'antico Gaurus, ramo meridionale del Po che sboccava a mare percorrendo, dopo Codigoro, il corso dell'attuale Po di Volano.

Non solo i toponimi legati ad esso, ma la stessa qualifica di Re dei Fossi assunta dal canale attuale, testimoniano quale sia l'importanza del Gaurus nella figura di senso del territorio tra Ariano e Codigoro.

Non si ritiene comunque utile inoltrarsi, in questa sede, nella illustrazione della funzione del corso d'acqua, poiché esso ricade praticamente per intero nel territorio del Comune di Codigoro.

Unico elemento significativo per Mesola è il tratto coincidente con l'abitato di Ariano Ferrarese che denota la presenza di un vecchio tracciato del canale, oggi abbandonato, interrito e rilevabile solo dalle tracce lasciate nella forma del territorio.

Si propone comunque la conferma della tutela, da coordinare ovviamente con i Comuni di Codigoro e Berra.

3. VINCOLI MONUMENTALI

Nel Comune di Mesola è stata condotta una ricerca dei beni monumentali attraverso i documenti detenuti dagli uffici comunali e dalla Sovrintendenza per i Beni Culturali.

Dalla verifica eseguita sono emersi vincolati i seguenti edifici cartografati nelle tavole 06.014:

- ai sensi della L. 1089/39
 - Castello Estense (Mesola);
 - Corte interna del Castello Estense (Mesola);
 - Chiesa della Natività di Maria (Mesola);
 - Palazzo Graziadei (Massenzatica);
 - Chiesa dei SS. mi Pietro e Paolo (Massenzatica);
- Ai sensi del Dlgs 42/04:
 - Impianto idraulico Randola (Ariano Ferrarese).